



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 417 DI DATA 12 Settembre 2024

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ralacarta S.r.l. (partita IVA n. 02764110223) - stabilimento di Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7. Subentro all'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT), rilasciata alla Ralacarta S.r.l. (partita IVA n. 00468820220) con determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e sue modifiche.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MPI

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Testo originale provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Ralacarta S.r.l. (partita IVA n. 00468820220), con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7, in relazione allo stabilimento ivi situato, la quale ha compreso i seguenti titolo abilitativi:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (in seguito T.U.L.P) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- c) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

dato atto che al momento del rilascio della sopra richiamata determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 il legale rappresentante della ditta Ralacarta S.r.l. (partita IVA n. 00468820220) risultava essere il signor Elvio Tambosi;

vista la nota di data 25 luglio 2023 (ns. prot. n. 576400 di data 25 luglio 2023) con la quale è stato comunicato che il nuovo legale rappresentante della ditta Ralacarta S.r.l. (partita IVA n. 00468820220) è la sig.ra Delia Tambosi;

vista la propria determinazione n. 561 di data 3 ottobre 2023 con la quale, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del T.U.L.P., si è preso atto che il nuovo legale rappresentante della Ditta è la sig.ra Delia Tambosi e sono state formulate delle precisazioni/prescrizioni rispetto alla gestione dei rifiuti da costruzione/demolizione - conferiti presso il centro da cittadini (utenze domestiche) o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro;

vista la nota di data 30 aprile 2024 (ns. prot. n. 333098 di data 2 maggio 2024) con la quale è stato comunicato che il nuovo legale rappresentante della ditta Ralacarta S.r.l. (partita IVA n. 00468820220) è il sig. Elvio Tambosi;

vista la propria determinazione n. 218 di data 13 maggio 2024 con la quale, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del T.U.L.P., si è preso atto che il nuovo legale rappresentante della ditta Ralacarta S.r.l. (partita IVA n. 00468820220) è il sig. Elvio Tambosi;

vista la domanda pervenuta in data 29 luglio 2024 (ns. prot. n. 590131), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 del Decreto del presidente della provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (in seguito Regolamento), con la quale la ditta Ralacarta S.r.l. (**in seguito Ditta**), con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7 (**partita IVA n. 02764110223**), di cui il legale rappresentante è il Signor Tambosi Elvio, chiede il subingresso nell'esercizio dell'attività autorizzata con l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, così come aggiornata con le determinazioni n. 561 di data 3 ottobre 2023 e n. 218 di data 13 maggio 2024, alla ditta Ralacarta S.r.l., con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7 (partita IVA n. 00468820220);

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di subingresso, pervenuta in data 29 luglio 2024 (ns. prot. n. 590131), dalla quale risulta in particolare risulta comunicato quanto di seguito trascritto:

- *“(...) con efficacia a partire dal 01/08/2024, la nostra azienda RALACARTA S.R.L. ha completato la propria scissione parziale mediante scorporo in favore della società di nuova costituzione RALACARTA S.R.L. con sede in Riva del Garda (TN) località Ceole n. 7 C.F. e P.IVA 02764110223;*

- A decorrere dal 01/08/2024 la nostra società ex RALACARTA S.R.L. cambia denominazione sociale in DETA HOLDING S.R.L. mantenendo invariata la sede, il codice fiscale e la partita iva.
- La scissione ha comportato il trasferimento di parte delle nostre attività, passività e contratti alla nuova entità, denominata RALACARTA S.R.L., che opererà in continuità con le linee di business attualmente gestite.
- Ci teniamo a sottolineare che questa operazione non comporterà alcuna modifica nei rapporti commerciali esistenti con voi. Pertanto, tutti i contratti in essere, le obbligazioni e i diritti a favore della nostra azienda saranno trasferiti alla beneficiaria a partire dalla data sopra indicata. La beneficiaria continuerà a garantire i medesimi standard di qualità e servizio che avete conosciuto fino ad ora”;

visto quanto disposto dall’art. 11 “Subingresso nell’esercizio dell’attività”, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., di seguito trascritto:

1. **“Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in caso di subingresso nell’esercizio dell’attività, il titolare subentrante entro sessanta giorni comunica l’avvenuto cambio di titolarità alla struttura competente che provvede ad aggiornare l’AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.**
2. **Se l’esercizio di una delle attività comprese nell’AUT richiede la sussistenza di requisiti soggettivi in capo al titolare, il subingresso nell’attività oggetto dell’AUT è subordinato al possesso di detti requisiti in capo al subentrante. In tal caso il titolare subentrante richiede l’autorizzazione alla struttura competente, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi. Se la struttura competente non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 23 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa. Resta salvo l’esercizio dei poteri di vigilanza.**
3. **Per i fini del comma 2, la struttura competente trasmette la domanda alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate e provvede ad aggiornare l’AUT entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.**
4. **Gli aggiornamenti previsti da questo articolo non incidono sulla durata dell’autorizzazione.”;**

considerato che a norma dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT “*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall’articolo 3*”;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell’AUT di data 2 agosto 2024 (ns. prot. n. 602931) e la contestuale:

- richiesta al Comune di Riva del Garda (TN), di espressione di eventuali osservazioni o prescrizioni che devono essere comunicate entro 15 giorni dalla data di presentazione della stessa domanda pervenuta in data 29 luglio 2024 (ns. prot. n. 590131);
- richiesta di integrazioni formulate alla Ditta che di seguito si riportano:
 1. *“voltura a favore della Ditta subentrante della fideiussione bancaria di data 13 agosto 2012, prot. n. 14/14079 (ns. prot. n. 474436 di data 22 agosto 2012) e dei suoi atti integrativi di data 26 settembre 2012, prot. n. 14/14079 (ns. prot. n. 557378 di data 3 ottobre 2012) e 10 settembre 2013, prot. n. 14/14079/2 (ns. prot. n. 502943 di data 17 settembre 2013), emessi dalla Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, per conto della ditta Ralacarta S.r.l. (con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7, di cui il legale rappresentante è il Singnor Tambosi Elvio - partita IVA n. 00468820220) a favore della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, suddivisi;*
 - *in € 25.822,84 a copertura dell’attività di stoccaggio conto terzi, comprensiva di selezione e accorpamento (operazione di recupero R13);*
 - *€ 25.822,84 a copertura dell’attività di messa in riserva con eventuale accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione, compattamento e recupero di materia (operazioni di recupero R13, R12, R3 e R4);**di rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso la sede operativa della Ditta;*

2. *l'aggiornamento della comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla ditta Ralacarta S.r.l. (partita IVA n. 00468820220 di cui il legale rappresentante è il Signor Tambosi Elvio), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;*
3. *qualora ancora non presente il DURC "dichiarazione di regolarità contributiva" (in quanto ditta di nuova costituzione) si chiedono delucidazione in merito agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori";*

considerato che nella comunicazione di avvio del procedimento alla Ditta di data 2 agosto 2024 (ns. prot. n. 602931), è stato anche comunicato che in riferimento a quanto previsto dell'art. 11, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., fatto salvo il possesso dei requisiti soggettivi relativi alla ditta subentrante, al fine di dare continuità con all'attività autorizzata in essere e il completamento dell'istruttoria relativa al subentro, la Ditta può esercire in via transitoria l'attività autorizzata con l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e successive modifiche, **fino al 27 settembre 2024** (60 giorni dal 29 luglio 2024 – data di presentazione della domanda di subingresso);

vite le integrazioni prodotte dalla Ditta in data 22 agosto 2024 (ns. prot. n. 641745 di data 23 agosto 2024) e in particolare i seguenti allegati:

- l'All. 1: visura camerale aggiornata al 16/08/2024;
- l'All. 2: atto integrativo prot. n. 14/14079/3 di data 22 agosto 2024, alla fideiussione bancaria di data 13 agosto 2012, prot. n. 14/14079 (ns. prot. n. 474436 di data 22 agosto 2012) e successivi atti integrativi, nel quale risulta quanto di seguito riportato:
- *"la Cassa Rurale Alto Garda - Rovereto Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop. con sede in Arco (Trento), Viale Magnolie n.1, in persona del signor (...), nella sua qualità di Responsabile dell'Area Crediti, a ciò autorizzato giusta procura speciale di data 10 gennaio 2024, rogito Notaio (...), Repertorio n. 160.409/35.985, registrata a Trento in data 10 gennaio 2024 al n. 588 Serie al n. 1T, conferma che la sopraccitata fideiussione è da intendersi emessa nell'interesse della società di nuova costituzione denominata "Ralacarta Srl", P.Iva. 02764110223, ed a Vostro favore. Invariate permangono tutte le altre clausole contenute nel già citato atto di fideiussione, senza creare novazione alcuna."*;
- l'All. 3: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante della Ditta relativa al rispetto dei limiti acustici, nella quale ha dichiarato quanto di seguito riportato:
- **"DICHIARA:**
 - *Che la presente dichiarazione è presentata a seguito di richiesta di subentro, senza modifiche, nell'Autorizzazione Unica Territoriale n. 13 del 13/01/2022 della ditta Ralacarta Srl C.F. 00468820220 (ora Deta Holding Srl).*
 - *Che nulla varia rispetto a quanto precedentemente autorizzato per quanto riguarda l'impatto acustico.*
 - *Che, in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI (Piccole medie imprese).*
 - *Che trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, del DPR n. 227/2011, le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 la presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa perché ricorrono le condizioni sopra dichiarate, esonera dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 e ss.mm.";

- All. 4: dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'accesso a benefici normativi e contributivi (art 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296) – in sostituzione del DURC essendo l'impresa di nuova costituzione, nella quale il legale rappresentante della Ditta dichiara quanto di seguito riportato: *"DICHIARA: ai sensi dell'art. 8 comma 4, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle*

condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del predetto D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri l'assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesto Ispettorato qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni all'avvenuta modifica.";

preso atto che il Comune di Riva del Garda (TN), nei tempi fissati dalla comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT sopra citata di data 2 agosto 2024 (ns. prot. n. 602931), non ha espresso nessuna osservazioni o prescrizione in merito alla domanda pervenuta in data 29 luglio 2024 (ns. prot. n. 590131), di subingresso all'attività di recupero autorizzata;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

rilevato che la domanda di AUT riguarda esclusivamente il subingresso nell'esercizio dell'attività autorizzata con propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e pertanto non comporta alcuna modifica sostanziale all'attività autorizzata in essere;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria di data 13 agosto 2012, prot. n. 14/14079 (ns. prot. n. 474436 di data 22 agosto 2012), gli atti integrativi di data 26 settembre 2012, prot. n. 14/14079/1 (ns. prot. n. 557378 di data 3 ottobre 2012), di data 10 settembre 2013, prot. n. 14/14079/2 (ns. prot. n. 502943 di data 17 settembre 2013) e **di data 22 agosto 2024 prot. n. 14/14079/3 (ns. prot. n. 641745 di data 23 agosto 2024) relativa al presente subingresso**, emessi dalla Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, suddivisi in:

- € 25.822,84 a copertura dell'attività di stoccaggio conto terzi, comprensiva di selezione e accorpamento (operazione di recupero R13);
- € 25.822,84 a copertura dell'attività di messa in riserva con eventuale accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione, compattamento e recupero di materia (operazioni di recupero R13, R12, R3 e R4);

di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, esercitate presso la sede operativa della medesima Ditta;

ritenuta la fideiussione bancaria e i relativi atti integrativi sopra indicati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 (appendice digitale a deposito cauzionale in formato cartaceo) e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

viste e confermate anche per il presente tutte le considerazioni, presupposti e prescrizioni contenute nella propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022;

ritenuto quindi di confermare con il presente atto tutte le altre **prescrizioni, raccomandazioni, indicazioni e scadenze riportate** nella propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022;

ritenuto di ribadire quanto imposto nella propria determinazione n. 561 di data 3 ottobre 2023, relativamente ai rifiuti da costruzione/demolizione - conferiti presso il centro da cittadini (utenze domestiche) o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, ed in particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di riconoscere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ralacarta S.r.l., con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7 (**partita IVA n. 02764110223**), di cui legale rappresentante è il sig. Elvio Tambosi, il subingresso nella titolarità dell’Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata alla ditta Ralacarta S.r.l., con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7 (partita IVA n. 00468820220), con la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, così come modificata con la propria determinazione n. 561 di data 3 ottobre 2023 e con la propria determinazione n. 218 di data 13 maggio 2024;
- 2) di dare atto che la presente determinazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione per l’esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006;
 - c) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

- 3) di fare decadere la vigenza delle proprie determinazioni n. 561 di data 3 ottobre 2023 e n. 218 di data 13 maggio 2024, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che tutte le prescrizioni, raccomandazioni, indicazioni e scadenze riportate nella propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, rimangono confermate;
- 5) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 6) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 7) di rammentare che la presente Autorizzazione Unica Territoriale è **valida fino al 13 gennaio 2037**, data di scadenza della propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- 8) di confermare la seguente prescrizione imposta nella propria determinazione n. 561 di data 3 ottobre 2023, relativa ai rifiuti da costruzione/demolizione conferiti presso il centro da cittadini (utenze domestiche) o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), che di seguito si riporta:
 - a) qualora la Ditta avesse intenzione di esercitare l'attività di raccolta di rifiuti urbani da parte di utenze domestiche, la stessa dovrà annotare sul registro di carico/scarico il comune di provenienza dell'utente domestico che ha conferito i propri rifiuti presso l'impianto in oggetto; ciò anche al fine di poter fornire ai comuni interessati – tenendo in considerazione i termini stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 – tutte le informazioni utili affinché lo stesso comune detenga "*tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato*";
- 9) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 10) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 11) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i 60 giorni previsti dall'art. 11, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;
- 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;

- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 14) di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 15) di dare atto di avere accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ralacarta S.r.l., al comune territorialmente competente, alla Comunità Alto Garda e Ledro, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.